

Assegnazione docenti alle classi

Carissimi docenti,

la vostra assegnazione ai plessi e alle classi è di competenza del dirigente scolastico "super partes", nel **rispetto però** dei criteri fissati dal Consiglio d'Istituto (art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94) e delle proposte formulate dal Collegio docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94), avendo acquisito preliminarmente la disponibilità espressa dai singoli docenti.

Il Dirigente Scolastico **può discostarsi** dai suddetti criteri solo **in casi eccezionali e motivatamente** (*Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95*).

Se il Dirigente non applica i criteri fissati dagli organi collegiali, il suo atto di assegnazione alle classi è da considerare nullo (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).

La Corte di Cassazione con **ordinanza n.11548/2020** ha spiegato definitivamente ai dirigenti scolastici, che **devono applicare rigorosamente i criteri fissati dal Consiglio di istituto e tenendo nel debito conto il parere del Collegio dei docenti**. Non si tratta, dunque, di un mero atto di imperio, ma di un provvedimento di esecuzione di atti normativi di carattere collegiale.

Generalmente la **continuità didattica** rimane un **criterio prioritario**, tranne in casi particolari (come per esempio, *l'incompatibilità del Docente con la classe o una specifica e circostanziata richiesta di cambiare classe o corso da parte dello stesso Docente, oppure la possibilità che i docenti possano ruotare dopo un certo periodo*).

I criteri stabiliti vanno fissati e soprattutto rispettati onde evitare "vendette trasversali", rancori personali, abusi, angherie e prepotenze.

Politeia Scuola (sempre dalla parte della giustizia)

<https://www.politeiascuola.com/news-6/assegnazione-docenti-alle-classi>